

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO “CLA”

Art. 1 – Istituzione e finalità del Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

1. La Link Campus University (di seguito solo Link) promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi e dell'insegnamento e della ricerca scientifica, partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale, considera tra i propri obiettivi fondamentali la promozione di titoli congiunti, di certificazioni linguistiche e lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti e studenti, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, il Centro Linguistico di Ateneo, di seguito denominato “CLA”.
3. Il CLA fornisce supporto alle attività didattiche dei Corsi di Studio dell'Ateneo orientate all'apprendimento delle lingue moderne e svolge attività di servizio di interesse generale per l'intero Ateneo finalizzate all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri, quale fondamentale strumento per lo sviluppo delle politiche di internazionalizzazione; svolge, altresì, attività in ambito linguistico per utenti esterni all'Ateneo, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati.

Art. 2 – Natura, mezzi e sede del CLA

1. Il CLA non ha autonomia amministrativa e gestionale; la Link destina al CLA risorse e attrezzature utili al raggiungimento dei suoi compiti istituzionali.
2. Al CLA è assegnato dal Direttore Generale il personale tecnico-amministrativo necessario per il suo funzionamento.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i collaboratori ed esperti linguistici (di seguito CEL) e lettori di madrelingua in servizio e con qualsiasi regime di impegno fanno parte del CLA che ne coordina le attività.
4. Il CLA ha sede presso i locali ad esso assegnati dalla Link presso la sede legale dell'Ateneo con possibilità di istituire uffici presso le sedi decentrate e distaccate.
5. Il CLA può gestire laboratori linguistici o altre strutture didattiche destinate all'insegnamento delle lingue per fini strumentali, come individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Organi

1. Gli Organi del CLA sono:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.
2. Il Direttore e i Componenti svolgono le proprie attività senza oneri a carico della Link.

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore del CLA è nominato dal Direttore Generale e può essere un professore della Link ovvero un professionista con comprovata esperienza nell'ambito nella formazione linguistica e/o nelle certificazioni linguistiche; dura in carica un triennio ed è rinnovabile.
2. Il Direttore rappresenta il CLA, sovrintende al suo funzionamento ed ha la vigilanza sui suoi servizi.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e svolge, altresì, le seguenti funzioni:
 - a) convoca il Consiglio. La convocazione è effettuata per via informatica. Il Direttore provvede alla convocazione del Consiglio anche su iniziativa di almeno tre dei componenti effettivi;
 - b) sottopone all'approvazione del Consiglio la programmazione delle attività formative del CLA, nonché la programmazione delle altre attività rivolte sia all'interno che all'esterno della Link;
 - c) sovrintende al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica delle attività formative dei CEL e dei lettori di madrelingua, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5;

- d) può avviare contatti e intese per gli aspetti didattici o scientifici quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contratti e le convenzioni, con soggetti, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, nelle materie di competenza del CLA;
- e) propone la nomina dei componenti del Consiglio;
- f) propone l'istituzione di uffici presso le sedi decentrate o distaccate;
- g) può, con proprio atto, assegnare ai componenti del consiglio specifici compiti operativi o attribuzioni coerenti con le finalità del CLA.

Art. 5 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) non meno di tre docenti o professionisti di elevata qualificazione accademica e/o scientifica e/o professionale nel campo dello studio e dell'insegnamento linguistico e glottodidattico e della certificazione linguistica nominati con atto del Direttore Generale anche su proposta del Direttore del CLA.

Il Rettore e il Direttore Generale si riservano la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

2. Il Consiglio:
 - a) approva la programmazione delle attività formative del CLA e delle altre attività rivolte sia all'interno che all'esterno della Link;
 - b) esprime, se richiesto, un parere non vincolante i contratti e le convenzioni di competenza del CLA a prevalente carattere didattico o scientifico;
 - c) programma e coordina l'attività di supporto alla didattica svolta dai CEL e dai lettori di madrelingua;
 - d) formula proposte al Direttore Generale in relazione al rilevato fabbisogno di personale del CLA;
 - e) elabora linee di intervento per lo sviluppo del Centro in termini di qualità glottodidattica dei corsi, delle esercitazioni, delle attività di idoneità e di certificazione;
 - f) dispone in merito all'utilizzo degli spazi assegnati al CLA in relazione alla programmazione delle attività.

3. I membri designati del Consiglio durano in carica un anno e sono rinnovabili.

Art. 6 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo nonché alle altre disposizioni interne vigenti in materia.